

Sommario

Sommario	1
NEWS	2
Reddito di cittadinanza: assegno unico e universale non sempre d'ufficio	2
Mascherine e green pass, cosa cambia e cosa resta.....	5
Caro energia, nuove causali CIGO	7
Cassa integrazione Covid-19: pagamento diretto solo con UniEmens-Cig.....	8
CO lavoro autonomo occasionale: invio con e-mail o applicativo.....	11
DL Bollette. Fondo Nuove Competenze ad ampio raggio	13
Assegno unico e universale, maggiore età successivamente alla domanda	15
ISCRO: in chiaro i criteri per i percorsi di aggiornamento professionale	17
Cumulo periodi assicurativi maturati all'estero. Chiarimenti	20
Filiere agricole, contributi eccedenti l'esonero. Proroga.....	21
Autotrasportatori: aggiornati i requisiti per la professione	21
GUIDA PRATICA	25
Assegno unico universale: la check list per essere in regola.....	25
ADEMPIMENTI E SCADENZE	31
01 maggio 2022.....	31
02 maggio 2022.....	31
03 maggio 2022.....	32
04 maggio 2022.....	32
06 maggio 2022.....	32

NEWS

Reddito di cittadinanza: assegno unico e universale non sempre d'ufficio

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza la corresponsione dell'[assegno unico e universale](#) è effettuata d'ufficio. L'INPS, infatti, eroga l'AU come quota supplementare del Rdc senza che i percettori del Rdc siano tenuti a presentare domanda. In alcuni specifici casi però il riconoscimento dell'integrazione Rdc/AU è subordinato all'invio del modello "Rdc-Com/AU".

È una delle importanti novità che emerge dall'attesa [circolare n. 53 del 28 aprile 2022](#) con la quale l'Istituto fa il punto sulle modalità di erogazione dell'assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Analizziamo nel dettaglio le istruzioni operative fornite dall'INPS.

| Integrazione Rdc/AU: requisiti

Come accennato in premessa, l'[assegno unico e universale](#) per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza è riconosciuto **congiuntamente** e con le modalità di erogazione del **Rdc** (articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021).

Ai fini dell'integrazione Rdc/AU, per la verifica dei requisiti di legge (articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 230/2021) l'INPS ritiene assorbiti i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno da quelli più restrittivi previsti per il Rdc e il requisito del pagamento delle imposte sui redditi in Italia dalla verifica preventiva sul possesso della residenza in Italia.

Integrazione Rdc/AU: beneficiari

L'INPS **individua d'ufficio** i nuclei familiari percettori di Rdc a cui spetta l'integrazione Rdc/AU senza necessità che gli stessi presentino apposita domanda.

I figli minori, i figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni e i figli con disabilità sono individuati tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, dall'INPS, che opera gli opportuni controlli sulla composizione del nucleo familiare incrociando le informazioni ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per

individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.

L'accredito dell'integrazione Rdc/AU avviene senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni per i nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell'Istituto; gli altri nuclei familiari percettori di Rdc devono invece comunicare all'INPS le informazioni necessarie tramite l'apposito modello "Rdc-Com/AU".

Modello "Rdc-Com/AU": chi deve presentarlo

Con il modello "Rdc-Com/AU" (che sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e del suo rilascio sarà data comunicazione con messaggio) il richiedente o un altro componente del nucleo percettore del Rdc deve autocertificare la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età: che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; che svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; che svolga il servizio civile universale;
2. presenza nel nucleo di figlio minorenni a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera "P" e non con la lettera "F" nel quadro A della DSU);
3. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
4. indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in caso di pagamento dell'assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (come nel caso di nuclei familiari ove non sono presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi);
5. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

Inoltre, occorre presentare il modello "Rdc-Com/AU" ai fini del riconoscimento delle **maggiorazioni** (articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021) nei seguenti casi:

- genitori titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio;
- nuclei familiari che abbiano un valore dell'ISEE utile all'accesso all'assegno unico e universale non superiore a 25.000 euro, a condizione che un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-

legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), in presenza di figli minori.

In tutti gli altri casi le maggiorazioni sono invece erogate sulla base delle informazioni presenti nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc.

L'INPS avverte che nel caso di **genitori separati, divorziati** o di genitori naturali **non conviventi**, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affidato condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell'altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell'assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al **50%** dell'importo totale dell'assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).

Modello “Rdc-Com/AU”: esclusioni

Non sono tenuti a presentare il modello “Rdc-Com/AU” i nuclei familiari percettori di Rdc nei quali siano contestualmente **presenti due genitori**, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano minorenni o maggiorenni con disabilità.

Integrazione Rdc/AU: erogazione e decorrenza

La presentazione del [modello “Rdc-Com/AU”](#), per i nuclei familiari obbligati, è determinante ai fini del pagamento dell'integrazione Rdc/AU.

L'INPS infatti fa presente che:

- per i nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell'Istituto in quanto contenute nella domanda presentata per l'accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l'integrazione Rdc/AU con le relative maggiorazioni decorre a partire dal mese di marzo 2022, con erogazione del pagamento dal mese di aprile 2022;
- per gli altri nuclei familiari, il pagamento dell'integrazione Rdc/AU avviene in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il modello “Rdc-Com/AU”.

L'integrazione Rdc/AU è corrisposta, per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo, il mese successivo a quello di liquidazione della rata del Rdc.

L'Assegno unico e universale per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. Pertanto, in caso di presentazione di nuova DSU con l'intervenuta variazione del nucleo per effetto della

nascita del figlio, sono corrisposti i ratei di integrazione Rdc/AU riferiti al nuovo nato, comprensivi degli arretrati dal settimo mese di gravidanza.

Integrazione Rdc/AU: importo

L'INPS ogni mese, oltre a verificare la sussistenza del [diritto alla prestazione del Rdc](#), determina l'importo spettante ai nuclei familiari, sottraendo dall'importo teorico spettante a titolo di assegno unico e universale la quota mensile di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019).

L'importo dell'integrazione Rdc/AU è calcolato con la seguente formula:

Integrazione Rdc/AU = (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico)

Le integrazioni entrano nel computo solo se di valore positivo. Eventuali valori negativi sono equiparati al valore 0 (zero).

Decadenza e revoca del Rdc

La revoca o la decadenza del Rdc comportano l'interruzione del riconoscimento dell'integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc. In tale caso, se continua a sussistere il diritto alla percezione dell'assegno unico e universale, gli aventi titolo devono presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Se la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU è "terminata", il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all'assegno unico e universale deve presentare domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.

La sospensione del pagamento del Rdc determina invece anche la sospensione dell'integrazione Rdc/AU.

Mascherine e green pass, cosa cambia e cosa resta

In seguito alla cessazione dello stato di **emergenza Covid** proclamato lo scorso 31 marzo, il [Ministro della Salute ha firmato ieri l'ordinanza](#) contenente le misure che entreranno in vigore dal **1° maggio** riguardo l'utilizzo delle **mascherine** e la certificazione verde ([green pass](#)), di cui si fornisce uno schema riassuntivo.

Mascherine

L'[obbligo di indossare la mascherina Ffp2](#) prosegue, fino al **15 giugno**, su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per assistere a spettacoli ed eventi sportivi al chiuso, per accedere alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, alle Rsa, agli hospice e alle strutture riabilitative.

E' sufficiente invece la **mascherina chirurgica** fino alla fine dell'anno scolastico per gli studenti dai 6 anni in su, ad esclusione di chi, avendo compiuto i sei anni, frequenta la scuola materna.

Niente più mascherine invece in **molti luoghi al chiuso**, quali negozi, supermercati, ristoranti e bar, uffici pubblici, banche, uffici postali, musei, biblioteche, palestre, parrucchiere ed estetista; scompare l'obbligo, che diventa solo una raccomandazione, previsto fino ad ora nei luoghi all'aperto, quali arene cinematografiche, concerti, stadi.

Per l'uso delle mascherine nei **luoghi di lavoro** privati valgono i protocolli tra imprese e sindacato, che si incontreranno il prossimo 4 maggio per verificare se prorogare o meno l'obbligo o trasformarlo in semplice raccomandazione.

Per gli **uffici pubblici** è di prossima emanazione una circolare del ministro che indicherà i criteri base di prevenzione e protezione sanitaria cui attenersi.

Green pass

Dal **1° maggio** il **green pass rafforzato** non sarà più richiesto per frequentare palestre e piscine al chiuso, feste, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro.

Dalla medesima data decade anche l'obbligo di **green pass base** sul luogo di lavoro, per consumare in bar e ristoranti al chiuso, per salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, partecipare a concorsi pubblici, accedere alle mense, andare allo stadio e assistere a spettacoli teatrali e concerti all'aperto

Il green pass resta invece in vigore fino al prossimo **31 dicembre** per le visite in ospedale e nelle Rsa e, nella forma "base", per viaggiare nei Paesi Ue.

Al riguardo, il Ministro della Salute ha firmato un'altra ordinanza che proroga al 31 maggio le misure per gli arrivi dall'estero: basterà anche un tampone per entrare in Italia oltre che il pass da vaccinazione o guarigione. La novità però è l'abolizione dell'obbligo per i turisti di compilare il "passenger locator form".

Smart working

Fino al **30 giugno**, nel lavoro privato, è utilizzabile la [procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile](#) senza accordo individuale tra azienda e lavoratore.

Un emendamento al DL “riaperture”, approvato ieri, ha inoltre prorogato alla stessa data il diritto allo **smart working** per i **lavoratori fragili** e per i **genitori di figli con fragilità**.

Obbligo vaccinale

L'obbligo di vaccinazione, la cui inosservanza è sanzionata con 100 euro di multa, resta in vigore fino al **15 giugno** per insegnanti e personale scolastico, per le forze dell'ordine e per tutti i cittadini ultracinquantenni.

Il vaccino è obbligatorio fino al **31 dicembre** soltanto per i medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa.

Caro energia, nuove causali CIGO

Introdotte [nuove causali CIGO](#) in conseguenza della contingenza economica esistente a livello mondiale. Infatti, grazie al [Decreto Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022](#), che interviene nell'ambito del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016, n. 95442, la **crisi di mercato** e la **carenza di materie prime** divengono così causali temporanee utili al ricorso alla CIG ordinaria.

Causali CIGO, ridefinito l'ambito di applicazione

Con il Decreto Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ridefinito i criteri per l'approvazione dei **programmi di cassa integrazione salariale ordinaria**. L'esame delle domande e la disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO, con particolare riferimento ai casi di:

- “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”;
- “mancanza di materie prime o componenti”.

Infatti, tenuto conto dei recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali e in ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina sono emersi nuovi scenari critici con dirette ricadute sui mercati.

| CIGO, le nuove causali temporanee

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016, n. 95442, avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”, è stato integrato mediante le seguenti previsioni:

- per l’anno 2022 integra la fattispecie di “**crisi di mercato**” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’**impossibilità di concludere accordi o scambi** determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis);
- il caso di “**mancanza di materie prime o componenti**” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).

Cassa integrazione Covid-19: pagamento diretto solo con UniEmens-Cig

Salvo proroghe dell’ultima ora, per gli eventi di **sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° maggio 2022** i dati relativi ai flussi di **pagamento diretto** dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) nonché dell’assegno di integrazione salariale - AIS, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno essere **inviati esclusivamente tramite l’utilizzo del [flusso telematico UniEmens-Cig](#)**.

A decorrere dal 1° maggio 2022 infatti **termina il periodo transitorio**, più volte prorogato dall’INPS, di coesistenza del vecchio modello “SR41” con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

| CIGO, CIGD e AIS: pagamento diretto

Il decreto Sostegni (articolo 8 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69) proroga la possibilità di ricorrere ai trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO o assegno di integrazione salariale – AIS dal 1° gennaio 2022, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234) a seguito di sospensione o riduzione dell’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e

decorrenti dal 1° aprile 2021.

Il decreto prevede inoltre, per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, stabilendo che la stessa sia effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig".

CIGO, CIGD e AIS: periodo transitorio

L'INPS ha fornito le sue prime indicazioni operative con la circolare 14 aprile 2021, n. 62 con cui ha spiegato la portata semplificatoria della novità introdotta e ha comunicato l'avvio di una prima fase transitoria, di durata semestrale, durante la quale l'invio dei dati poteva essere effettuato o con il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" o con il modello "SR41".

La scelta tra i due sistemi veniva lasciata al datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da "aprile 2021". Tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket avrebbero dovuto invece seguire le modalità utilizzate per il primo invio.

Successivamente l'INPS, con il messaggio 19 ottobre 2021, n. 3556, ha prorogato il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021.

L'Istituto, a seguito delle segnalazioni pervenute e delle esigenze rappresentate da aziende e intermediari, con il messaggio 23 marzo 2022, n. 1320, ha infine comunicato un'[ulteriore proroga del periodo di coesistenza dei due sistemi](#) (flusso telematico "UniEmens-Cig" e modello "SR41) fino al 30 aprile 2022.

Passaggio a UniEmens-Cig

Le nuove richieste di pagamento diretto relative a [periodi di integrazione salariale \(CIGO, CIGS, AIS\)](#) decorrenti dal 1° maggio 2022 devono pertanto essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig".

I datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, hanno però già inviato richieste di pagamento con il sistema "SR41" devono continuare ad utilizzare tale sistema fino alla fine del periodo autorizzato.

Restano inoltre **escluse dal nuovo sistema "UniEmens-Cig"** le richieste di pagamento diretto:

- per i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, i cui dati continuano ad essere trasmessi con il modello “SR43” semplificato;
- relative all'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale (articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92), per le quali deve continuare a essere utilizzato il [modello “SR41” semplificato](#).

Vantaggi del nuovo UniEmens-Cig

È utile ricordare, alla stregua di quanto evidenziato dall'INPS, che il passaggio al nuovo sistema “UniEmens-Cig” offre una serie di vantaggi a datori di lavoro e intermediari.

In particolare, oltre a velocizzare i tempi di erogazione della prestazione, l'invio del flusso “UniEmens-Cig” semplifica gli oneri di compilazione e di trasmissione essendo possibile trasmettere un unico flusso che contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, mentre nel caso di invio dei dati relativi al pagamento diretto tramite il modello “SR41” è necessario inviare un singolo modello per ogni azienda interessata dalla richiesta di integrazione salariale.

Compilazione del flusso UniEmens-Cig

Nella denuncia Uniemens per il pagamento diretto della CIG e Fondi di Solidarietà è presente, in particolare, la nuova sezione <PagDiretto>, contenente, tra l'altro, i riferimenti del codice IBAN sul quale l'Istituto effettua la liquidazione della prestazione.

Nell'UniEmens-Cig inoltre il Ticket richiesto per la gestione dei pagamenti diretti è un Ticket tipizzato per tali pagamenti: in fase di richiesta, tramite l'apposita procedura, nei casi di pagamento diretto va selezionata la relativa voce, indicante la corretta tipologia di pagamento diretto.

L'utilizzo di un Ticket tipizzato per il pagamento diretto produce un errore bloccante se indicato in un flusso ordinario e un Ticket non tipizzato per il pagamento diretto produce un errore se indicato in un flusso “UniEmens-Cig”.

Analogamente a quanto avviene per l'UniEmens standard, i flussi “UniEmens-Cig” sono sottoposti a preventivi controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità.

Nel documento tecnico allegato alla circolare 14 aprile 2021, n. 62 l'INPS ha evidenziato gli aspetti, le caratteristiche e gli standard del nuovo flusso di trasmissione di dati.

CO lavoro autonomo occasionale: invio con e-mail o applicativo

Dietrofront sulla comunicazione di **avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale**. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a modifica di quanto comunicato con la nota prot. 573 del 28 marzo 2022, lascerà ai committenti, anche **allo scadere del regime transitorio**, la facoltà di **decidere come adempiere** l'obbligo previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008: o a [mezzo e-mail](#) o **tramite l'applicativo** accessibile su Servizi Lavoro con SPID e CIE.

E' quanto comunicato con [nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022](#). La nota, però, conclude con una importante avvertenza per coloro che sceglieranno di inviare la comunicazione tramite gli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022.

Cosa cambia in buona sostanza per i committenti e quali rischi potrebbero correre se non utilizzano l'applicativo disponibile online dallo scorso 28 marzo?

CO per lavoro autonomo occasionale: regime transitorio

Il Decreto Fiscale (art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito), modificando l'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, ha introdotto, con finalità di monitoraggio e di contrasto al lavoro irregolare, un nuovo **obbligo informativo a carico dei committenti di lavoro autonomo occasionale**.

L'obbligo consiste nella preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali.

La comunicazione, stabilisce espressamente il legislatore, va eseguita "mediante SMS o posta elettronica" e comunque con le modalità operative previste dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per i rapporti di lavoro intermittente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INL hanno fornito le prime indicazioni operative con la nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022, nella quale si chiariva che l'[obbligo di comunicazione all'ITL competente per territorio](#) (in ragione del luogo dove si svolge la prestazione) si intendeva assolto, nelle more del rilascio dell'applicativo dedicato, attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria e non certificata) messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

La nota forniva anche l'elenco degli indirizzi di posta a cui inviare la comunicazione (per la Regione Sicilia si veda anche comunicato prot. n. 1375 del 14 gennaio 2022).

Sono seguiti poi nuovi chiarimenti sotto forma di FAQ contenuti nella nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 e nella nota prot. n. 393 del 1°marzo 2022.

Infine, con il [rilascio dell'applicativo](#), avvenuto il 28 marzo 2022, l'INL ha reso noto che (nota prot. n. 573 del 28 marzo 2022) il **30 aprile 2022 sarebbe cessato il regime transitorio di coesistenza delle due modalità** di trasmissione della comunicazione e che pertanto dal 1° maggio 2022 l'unico canale valido per assolvere l'obbligo sarebbe stato quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro.

Tutte le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro non sarebbero state ritenute valide e di conseguenza sarebbero state sanzionate.

CO per lavoro autonomo occasionale: invio con e-mail o applicativo

L'INL **modifica ora le precedenti istruzioni** fornite con la nota prot. 573 del 2022 lasciando sine die **attive e utilizzabili, a scelta del committente, anche le caselle di posta elettronica** indicate con la nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022.

Il cambio di passo si è reso necessario, evidenzia l'Ispettorato, per salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o di oggettive difficoltà del committente (come, ad esempio, per il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l'adempimento ed è invece costretto ad operare in proprio).

L'Ispettorato però fa presente che chi sceglierà di inviare le comunicazioni a mezzo e-mail **sarà maggiormente esposto a controlli** in quanto “la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti”. Di conseguenza, le eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che faranno uso della posta elettronica e non dell'applicazione.

CO per lavoro autonomo occasionale: sanzioni

Da ultimo si ricorda che:

- l'indirizzo di posta a cui inviare la comunicazione è un indirizzo di posta ordinaria e non certificata. Gli ispettori potranno pertanto verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione;
- se l'opera o il servizio non è compiuto nell'arco temporale indicato è necessario effettuare una nuova comunicazione.

La violazione dell'obbligo informativo è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non è applicabile la diffida prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004.

DL Bollette. Fondo Nuove Competenze ad ampio raggio

Il 2022 potrebbe rappresentare l'anno di **svolta** per il **Fondo Nuove Competenze**.

Introdotta nel 2020 dal decreto Rilancio (articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con la [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#)) come strumento per contrastare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19, il Fondo ha **finanziato** (e, come vedremo, finanzia anche nel 2022) processi di miglioramento e di acquisizione di nuove competenze attraverso specifici percorsi di **formazione professionale** attivati dall'azienda.

Il DL Bollette ([decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17](#), convertito in legge lo scorso [21 aprile](#)) ha ampliato l'ambito di applicazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, vediamo **cosa cambierà** per i datori di lavoro interessati a sviluppare le competenze professionali dei propri lavoratori.

Fondo Nuove Competenze 2022: quadro normativo

Salutato alla nascita con il favore delle aziende e [rifiutato nel corso del 2021](#) con risorse aggiuntive UE provenienti da REACT-EU poi confluite nel PON SPAO, il Fondo Nuove Competenze continuerà a erogare i suoi contributi ai datori di lavoro anche nel **2022**. Il legislatore ([decreto Milleproroghe](#), articolo 9, comma 8, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#)) ne ha infatti prorogato l'operatività fino al 31 dicembre 2022 e ha successivamente esteso (articolo 24 del DL Bollette, convertito in legge) l'ambito di applicazione degli interventi.

Fondo Nuove Competenze 2022: novità del DL Bollette

L'articolo 24 del [decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17](#), convertito in legge il 21 aprile 2022, modifica l'articolo 11-ter del decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) prevedendo **nuove categorie** di datori di lavoro **“agevolabili”** con la formazione finanziata dal Fondo.

Più nel dettaglio, il legislatore stabilisce che, oltre che per i datori di lavoro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale, il decreto attuativo 2022 (in via di emanazione) dovrà prestare “particolare attenzione” a coloro:

1. che hanno sottoscritto **accordi di sviluppo** per progetti di **investimento strategico**, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2. ovvero che ricorrano al Fondo per il sostegno a processi di **transizione industriale** di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

accordi e processi in relazione ai quali, conseguentemente, risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

Relativamente agli “accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico” di cui al punto 1) il legislatore rinvia, per la loro definizione, alle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che richiama specifici “progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del **Mezzogiorno**”, rinviando ad un decreto attuativo la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

Con riguardo al punto 2), il riferimento è invece al comma 478 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) che ha istituito, nello stato di previsione del MISE, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di **150 milioni di euro** a decorrere dal 2022 per favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Le risorse del fondo finanziano le imprese, in particolare quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficiamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Fondo Nuove Competenze 2022: step successivi

Una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL Bollette, per avviare i progetti formativi con i contributi del Fondo, i datori di lavoro dovranno **attendere**:

- l'emanazione di un **nuovo decreto attuativo** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL. Tale decreto dovrà definire i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare domanda di accesso al Fondo (con particolare attenzione alle categorie prima citate) nonché le caratteristiche dei progetti formativi. Si ricorda che, per gli anni precedenti, i criteri in parola sono stati definiti dal decreto interministeriale 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021;
- l'avviso **ANPAL** che definirà in concreto le modalità per l'accesso al Fondo nuove competenze.

È importante da ultimo ricordare l'**impegno** assunto da Ministero del lavoro e Anpal (vedasi l'interrogazione parlamentare n. 5-07430 del 24 marzo resa alla Commissione Lavoro della Camera) a **chiarire** espressamente, in fase di predisposizione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, la possibilità per le aziende che fruiscono della **Decontribuzione Sud** (legge di Bilancio 2021, articolo 1, commi 161-198, della legge n. 178 del 2020) di accedere **anche** ai benefici del **Fondo nuove competenze** in base alla regola generale per cui il datore di lavoro può beneficiare dei contributi del Fondo stesso relativamente alla parte dei costi orari non coperta da sovvenzioni pubbliche.

Assegno unico e universale, maggiore età successivamente alla domanda

Nell'ambito dell'[assegno unico e universale](#), la norma prevede che laddove i figli raggiungano la maggiore età successivamente all'inoltro della domanda, possono presentare l'istanza per conto proprio. In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della "scheda" presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l'erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda online, nella sezione "**Consulta e gestisci le domande che hai presentato**", selezionare la "scheda" relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma. Si ricorda che l'integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell'anno di riferimento della prestazione e cioè **fino al 28 febbraio dell'anno successivo**.

A specificarlo è l'INPS, con il [messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022](#).

Assegno unico e universale, maggiorazione per entrambi i genitori

A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l'**Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU)**, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, la legge prevede una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio minore **pari a 30 euro mensili**. Tale importo spetta:

- in misura piena per un ISEE **pari o inferiore a 15.000 euro**;
- ridotto gradualmente, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE **pari a 40.000 euro**.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Ai fini di tale maggiorazione, rilevano:

- i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
- i redditi da pensione;
- i redditi da lavoro autonomo o d'impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

Relativamente ai **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente**, si precisa che rilevano gli importi percepiti a titolo di [NASPI](#) e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

Ai fini della maggiorazione, infine, va valutato il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia.

La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di **genitori lavoratori agricoli autonomi**.

Si precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Assegno unico e universale, maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

Sono previste, altresì, maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo

pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore **pari a 15 euro**, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

È prevista, inoltre, una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, **pari a 100 euro** mensili per nucleo. Al riguardo, si specifica che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

Assegno unico e universale, riconoscimento anche per genitori separati

Il principio regolatore generale è che l'AUU è erogato in **pari misura** tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti.

Qualora l'assegno venga già erogato con ripartizione al **50%**, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda online a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al **100%**.

L'altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

ISCRO: in chiaro i criteri per i percorsi di aggiornamento professionale

A più di 1 anno dall'entrata in vigore dell'[Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, ISCRO](#) (1° gennaio 2021), e abbondantemente oltre il termine fissato dal legislatore per la sua adozione (entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore), è stato pubblicato **sulla Gazzetta Ufficiale** il decreto interministeriale che stabilisce i **criteri** e le **modalità** di definizione e di **finanziamento** dei percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari dell'indennità.

Si tratta del [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2022](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022.

L'adozione del decreto, come espressamente previsto dal legislatore, è stata preceduta dall'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisita nella seduta del 16 marzo 2022.

| **ISCRO per gli iscritti alla Gestione separata**

La **legge di Bilancio 2021** (art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevede una misura di sostegno al reddito per i lavoratori iscritti alla **Gestione separata INPS** (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni (comma 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Rientrano tra i beneficiari dell'indennità ISCRO anche i partecipanti agli [studi associati o società semplici](#) (INPS, circolare n. 94 del 30 giugno 2021).

La **prestazione** è **sperimentale** in quanto è istituita solo per il triennio 2021-2023, in attesa della emanazione della riforma degli ammortizzatori sociali, successivamente adottata con la legge di Bilancio 2022.

| **ISCRO: condizionalità**

I beneficiari dell'indennità ISCRO, oltre a possedere (e mantenere per tutta la durata della prestazione) specifici requisiti (art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono tenuti a partecipare a percorsi di **aggiornamento professionale**.

Spetta all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**ANPAL**) il monitoraggio del rispetto di tale condizione.

Fin qui le norme generali stabilite dalla legge di Bilancio 2021. Vediamo ora i contenuti del decreto 24 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

| **ISCRO: finalità dei percorsi di aggiornamento professionale**

Il decreto in parola prevede che i percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari dell'ISCRO debbano essere finalizzati:

- al mantenimento e all'aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute per l'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;

- all'acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.

| **ISCRO: definizione delle iniziative formative**

Sulla base delle predette finalità, le **Regioni** e le **Province autonome** definiscono i percorsi di aggiornamento professionale nell'ambito della propria offerta formativa.

La definizione dei percorsi di aggiornamento professionale può essere effettuata anche mediante **accordi** con le **associazioni professionali**.

Alle Regioni e alle Province autonome spetta il compito di individuare i **requisiti** di validità dei percorsi per l'assolvimento dell'impegno formativo e di spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente in tema di Sistema nazionale di certificazione delle competenze .

Le modalità adottate sono comunicate all'ANPAL.

| **ISCRO: domanda e dichiarazione di immediata disponibilità**

In un'ottica di semplificazione, il decreto 24 marzo 2022 prevede che la domanda di ISCRO, presentata all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità.

La stessa viene trasmessa all'ANPAL ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

| **ISCRO: termini e modalità per la presa in carico dei beneficiari**

Le Regioni e le Province autonome danno notizia dei percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili sui propri **portali istituzionali**, suddividendo le iniziative di formazione per settore economico professionale e mettendo a disposizione un'**area dedicata** per consultare il catalogo e iscriversi a quelle di interesse.

I **beneficiari** dell'ISCRO, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO, sono tenuti a contattare i **centri per l'impiego**, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome.

In mancanza, gli stessi sono convocati dal centro per l'impiego entro 90 giorni dalla data di

presentazione della domanda di ISCRO per la stipula del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo n. 150 del 2015).

Cumulo periodi assicurativi maturati all'estero. Chiarimenti

Con la circolare 11 aprile 2017, n. 71, l'Inps aveva fornito le indicazioni per l'esercizio della facoltà di **cumulo** dei periodi contributivi maturati presso le **organizzazioni internazionali**, ai sensi dell'articolo 18, legge 29 luglio 2015, n. 115.

In particolare, i suddetti periodi di assicurazione - derivanti da **rapporti di lavoro** dipendente prestati nel territorio dell'Unione Europea o della Confederazione svizzera - potranno essere cumulati con quelli versati nei seguenti fondi:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti (**FPLD**);
- Gestioni speciali dei **lavoratori autonomi**;
- **Gestione separata**, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Gestioni sostitutive ed esclusive nonché i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria per i **liberi professionisti**.

La facoltà di **cumulo** potrà essere esercitata a condizione che la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati sia pari a **52 settimane** e che gli stessi non risultino sovrapposti a quelli posseduti in Italia.

Con la [circolare 21 aprile 2022, n. 50](#), l'Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti utili alla corretta attuazione dell'esercizio del diritto di cumulo dei predetti periodi di assicurazione.

Si rammenta che tale facoltà non potrà essere esercitata dai soggetti che potrebbero conseguire il diritto alla **pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti** con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni in cui sono iscritti in Italia.

La citata circolare n. 71/2017 comunicava che la preclusione è rivolta ai soggetti che, alla data della richiesta del cumulo, risultino essere già titolari di un **trattamento pensionistico** a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali.

Tuttavia, al fine di garantire il principio di libera circolazione dei lavoratori - ai sensi dell'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - con la circolare in trattazione si comunica che i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle orga-

nizzazioni internazionali non saranno più preclusi dalla facoltà dell'esercizio del cumulo in oggetto.

L'unico motivo ostativo alla **totalizzazione** è determinato dalla titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni previdenziali Italiane, pertanto, la titolarità della sola prestazione pensionistica estera risulta compatibile con la facoltà di cumulo.

Filiere agricole, contributi eccedenti l'esonero. Proroga

Facendo seguito al messaggio INPS 1° aprile 2022, n. 1480, concernente le modalità di fruizione dell'[esonero contributivo](#), previsto dagli artt. 16 e 16-bis, D.L. n. 137/2020, dedicato alle imprese appartenenti alle **filiere agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, nonché alle **imprese produttrici di vino e birra**, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, l'Istituto previdenziale, con la pubblicazione dell'ulteriore [messaggio 20 aprile 2022, n. 1712](#), ha comunicato il differimento dei termini di versamento degli importi residui di contribuzione dovuti al 6 maggio 2022.

Come noto, infatti, il pagamento dei predetti **residui di contribuzione** – al netto degli esoneri riconosciuti ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi agricoli – doveva avvenire entro il 27 aprile 2022, termine determinato sommando trenta giorni dalla data di comunicazione degli esiti (effettuata il 28 marzo 2022).

In ragione delle difficoltà rappresentate dagli intermediari delle aziende agricole circa la gestione nell'attuale periodo di festività pasquale e dell'Anniversario della Liberazione d'Italia ed in considerazione dell'incidenza del predetto esonero su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura, il **termine di versamento** inizialmente fissato è stato differito al **6 maggio 2022**.

Autotrasportatori: aggiornati i requisiti per la professione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili dell'8 aprile 2022 che recepisce le modifiche del cd. Pacchetto mobilità UE in materia di **accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada**.

Attività di trasportatore su strada: quadro normativo

Il [decreto 8 aprile 2022](#), firmato dal Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, è in **vi-gore dallo scorso 17 aprile** (il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e dà attuazione alle [novità del regolamento UE 2020/1055](#).

Più nel dettaglio, tale regolamento, che si applica a partire dal 21 febbraio 2022, modifica le norme comunitarie per l'accesso al mercato internazionale del [trasporto di merci su strada](#) stabilite dai regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012, adeguandole all'evoluzione del settore.

Il regolamento di modifica (UE) 2020/1055 aggiorna le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle società di comodo e le distorsioni della concorrenza, riducendo gli oneri amministrativi per gli operatori del trasporto internazionale e, in particolare, per le piccole e medie imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada.

Trasportatore su strada: requisiti per l'esercizio della professione

Il decreto 8 aprile 2022 distingue tra imprese che esercitano (o che intendono esercitare) l'attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate da quelle con **veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate**.

Le prime devono iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298) dimostrando solo il requisito dell'onorabilità.

Le altre, invece, per essere autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada tramite l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale, devono dimostrare di possedere:

- i **requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria** con l'iscrizione, per le sole imprese che effettuano trasporto su strada di merci per conto di terzi, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298);
- il **requisito di stabilimento**.

Trasportatore su strada: requisito di stabilimento

Per dimostrare il possesso del requisito dello stabilimento (art. 5 del regolamento (CE) n.

1071/2009) il decreto 8 aprile 2022 rinvia in generale alle modalità indicate dal decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del 25 gennaio 2012 e alla circolare applicativa del decreto in commento.

Entrando poi nel dettaglio, il legislatore nazionale stabilisce che:

- le nuove imprese che intendono conseguire l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute a dimostrare il possesso del requisito dello stabilimento con una dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta secondo il modello allegato alla circolare applicativa del decreto;
- le imprese già titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dimostrano il requisito dello stabilimento presentando la stessa dichiarazione sostitutiva di notorietà agli uffici competenti in materia di autorizzazione per l'esercizio della professione, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell'idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2022.

Trasportatore su strada: requisito di onorabilità

Oltre che dal gestore dei trasporti, il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e per le persone giuridiche private. Per gli altri tipi di ente è fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
- d) dall'impresa, in quanto applicabile.

In attesa che venga emanata la legge di delegazione europea 2021 e i suoi provvedimenti attuativi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Trasportatore su strada: requisito di idoneità finanziaria

Il requisito di idoneità finanziaria va dimostrato annualmente in una delle seguenti modalità:

- con attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori agli importi indicati all'art. 7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1071/2009 (per l'importo di cui alla lettera c), il decreto 8 aprile 2022 prevede che lo stesso si applica anche ai veicoli a motore supplementari o insieme di veicoli accoppiati, aventi massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate);
- attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per l'importo previsto;
- mediante assicurazione di responsabilità professionale, in assenza di conti annuali certificati e limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione.

Trasportatore su strada: requisito di idoneità professionale

Per ottenere la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada, le imprese che effettuano trasporto stradale di merci esclusivamente con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate devono indicare, quale gestore dei trasporti, un **soggetto titolare di attestato di idoneità professionale** per il trasporto internazionale di merci.

Il gestore dei trasporti può conseguire l'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci (art. 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009) dimostrando di aver svolto le relative funzioni presso imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.

Per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo del Dipartimento per I trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207 è, invece, previsto un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.

GUIDA PRATICA

Assegno unico universale: la check list per essere in regola

Dallo scorso mese di marzo l'INPS eroga l'**assegno unico universale per i figli a carico** di età inferiore a 21 anni. L'assegno è liquidato direttamente ai beneficiari su apposita domanda presentata online.

L'avvio della riforma recante l'introduzione dell'assegno unico universale è stato accompagnato da vari interventi amministrativi dell'INPS finalizzati a dare corpo alle novità introdotte dal legislatore.

Circolari, messaggi, FAQ e comunicati stampa costituiscono pertanto punti di riferimento imprescindibili per chi si appropria alla nuova prestazione.

Pertanto è opportuno tracciare con maggiore dettaglio il quadro regolatorio alla base dell'assegno unico universale, focalizzando l'attenzione su alcuni quesiti e casistiche frequenti e fornendo, alla luce dei chiarimenti dell'INPS, le modalità operative da seguire.

Per dovere di cronaca occorre far presente che, da inizio anno ad oggi, sono 6.774.199 i figli per cui è stato richiesto l'Assegno Unico e Universale e 4.177.338 le domande pervenute all'Istituto. Su queste l'INPS ha avviato controlli tesi ad accertare il diritto alla prestazione, in particolare, relativamente ai figli maggiorenni.

Quadro regolatorio: norme e prassi

Il quadro regolatorio alla base della disciplina dell'assegno unico universale si compone dei seguenti tasselli:

- il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico;
- il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 con cui è stata rilasciata la procedura informatica per la presentazione delle domande e con i primi chiarimenti;
- la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 con le indicazioni operative generali;
- il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 che fornisce ulteriori chiarimenti su specifiche condizioni familiari.

In via generale, si ricorda che l'Assegno Unico e Universale è un **beneficio economico mensile** attribuito ai nuclei familiari con figli a carico dal 7° mese di gravidanza e di età inferiore a 21 anni, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'ISEE.

È universale in quanto è riconosciuto a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa e senza limite massimo di reddito.

L'assegno va da un **minimo di 50 euro al mese a un massimo di euro 175 al mese per ogni figlio minorenni a carico** e da un minimo di **25 euro al mese a un massimo di 85 euro al mese per i figli a carico di età tra i 18 e i 21 anni**.

L'AUU spetta anche per ogni figlio maggiorenne a carico con **disabilità** senza limiti di età.

Sono previste maggiorazioni, in particolare, in caso di figli a carico con disabilità, di madri di età inferiore ai 21 anni, di nuclei familiari numerosi ovvero nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Come è erogato l'assegno unico universale in caso di genitori separati, divorziati o non conviventi? Come regolarsi se beneficiario dell'AUU è un figlio maggiorenne? Di seguito le risposte.

Caso

Domanda e pagamento

Come fare

L'AUU di regola è erogato al 50% tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero che hanno l'affidamento condiviso dei figli.

Genitori separati, divorziati o non conviventi

L'AUU può essere pagato al solo genitore richiedente se lo stesso dichiara nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l'altro genitore.

Qualora manchi l'accordo, il richiedente deve indicare che chiede il pagamento del proprio 50%. L'altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi del proprio conto.

L'AUU viene sempre erogato interamente a un solo genitore (che lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione e chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%) se:

- da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo;
- se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Se l'assegno è già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

Se l'affidamento è esclusivo, il pagamento è eseguito interamente al genitore affidatario che, nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come "genitore affidatario", poiché si tratta di "affido esclusivo".

Se l'affidamento è condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%.

In entrambi i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Se l'affidamento è condiviso ma il giudice ha stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, è possibile optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario. L'altro genitore

Minore in affidamento temporaneo o preadottivo (legge n. 183/1984)

Nonni in caso di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare

può successivamente modificare la domanda, optando per il pagamento ripartito al 50%.

L'AUU spetta anche ai nonni per i nipoti in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dal figlio maggiorenne in sostituzione dei suoi genitori ovvero direttamente dal figlio orfano di entrambi i genitori alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021 se non disabili, con la richiesta di corresponsione diretta della quota di assegno spettante, eventualmente maggiorata per i figli con disabilità.

Figli maggiorenni non disabili fino a 21 anni

Fatto salvo il caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e fare parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

Figli maggiorenni disabili senza limiti di età

Il figlio maggiorenne non disabile deve avere un'età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti: 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea; 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolgimento del servizio civile universale.

Il figlio maggiorenne che non convive con alcuno dei genitori può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori se ha un'età inferiore a 26 anni,

se è a carico dei genitori ai fini IRPEF e non è coniugato e/o ha figli propri.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

Se viene nominato un tutore del figlio, l'AUU è erogato al tutore nell'esclusivo interesse del minore. Il richiedente deve presentare la domanda in qualità di tutore selezionando la relativa opzione.

Il figlio può presentare domanda di AUU per conto proprio. In tale caso, la sua domanda comporta la decadenza della "scheda" presente nella domanda del genitore. L'erogazione della prestazione è fatta direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda dovrà essere integrata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande che hai presentato" e indicando la presenza di una delle condizioni alternative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), per i figli maggiorenni (non disabili) di età inferiore a 21 anni.

L'integrazione è possibile solo fino alla fine dell'anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell'anno successivo.

Nomina di un tutore

Figli che diventano maggiorenni dopo l'inoltro della domanda

Maggiorazione

Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro (dipendente o assimilati, redditi da pensione, redditi da lavoro auto-

Spetta una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di

nomo o d'impresa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Rilevano anche:

- gli importi percepiti a titolo di NASpl e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno;
- il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia.

La maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

La stessa maggiorazione spetta in caso di:

- lavoratori agricoli autonomi;
- braccianti agricoli e altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, se coperte da contribuzione annuale.

Genitori lavoratori agricoli

Norme e Prassi

Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,

Inps, messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021,

Inps, circolare n. 23 del 9 febbraio 2022,

Inps, messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022

ADEMPIMENTI E SCADENZE

01 maggio 2022

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Attività ferroviarie

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Attività ferroviarie

Elemento Garanzia Retributiva Soggetti: Autorimesse

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Guardie ai fuochi

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Metalmeccanica - artigianato

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Odontotecnica

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Oreficeria - Artigianato

02 maggio 2022

Libro Unico Lavoro, compilazione Soggetti: Compilazione del Libro Unico Lavoro con i dati riguardanti i lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti: Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Cassa integrazione Soggetti: Termine per presentare domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi (non Covid) nel mese precedente

Invio dei dati cassa integrazione - pagamento diretto INPS Soggetti: Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS (a partire dal mese di febbraio 2022).

Comunicazione biennale pari opportunità - Biennio 2020-2021 Soggetti: Redazione e trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio precedente.

03 maggio 2022

Libretto di famiglia - Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale Soggetti: Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente

04 maggio 2022

Presentazione della domanda di esonero contributivo in agricoltura Soggetti: Presentazione della domanda di esonero contributivo in agricoltura

06 maggio 2022

Versamento contributi per il settore agricolo Soggetti: Versamento contributi dovuti per novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022 al netto degli esoneri riconosciuti per il settore agricolo